



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO RAGIONERIA

N. 64 DEL 03-12-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO
 COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020

L'anno duemilaventi addì tre del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione sindacale n. 19 del 12.09.2019 con la quale si nomina la Dr. Stefania Sorrentino, funzionario responsabile dell'area amministrativa cat. D3, in qualità di Vice-Segretario del Comune di Castignano a reggenza, in attesa della nomina del segretario titolare, nelle giornate in cui è necessaria l'assistenza del vicesegretario e, comunque, non oltre il termine massimo di 120 giorni dalla vacanza della sede di segreteria, come previsto nella deliberazione n. 150 del 15/07/1999 del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in premessa citata;

CONSIDERATA la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale per la Toscana n. 11 del 08.03.2018 con la quale i magistrati contabili hanno evidenziato che l'articolo 11 del CCNL 9 maggio 2006 prevede, al comma 1, che *“Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione”*.

DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione dei diritti di segreteria incassati dal 01.09.2020 ad oggi;

RICORDATO CHE:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della*

tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione numero 18/SEZAUT/2018/QMIG, ha fornito una interpretazione letterale della norma suddetta, giungendo ad affermare che “alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2bis, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.
- fra le diverse pronunce, la CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO con Deliberazione n. 400/2018/PAR ha chiarito che:
 - il presupposto impositivo dell’IRAP si realizza in capo all’Ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell’imposta;
 - anche alla luce di decisione della magistratura ordinaria gli oneri contributivi CPDEL e TFR devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi. Gli oneri riflessi, che ricadono sull’amministrazione in conseguenza della corresponsione di emolumenti al personale dipendente, non potrebbero, pertanto, essere posti integralmente a carico del Segretario Comunale.

Ritenuto tuttavia, prudenzialmente **di dover scorporare dal dovuto** i contributi previdenziali cpdel pari al 23,8%;

Dato atto che in questa Amministrazione non è presente personale con qualifica dirigenziale;

RITENUTO per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Castignano nel periodo settembre – dicembre 2020 al Vice Segretario comunale Dr.Stefania Sorrentino nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati;

Visto che, dal 01.09.2020 alla data odierna sono stati riscossi e regolarmente versati nella Tesoreria comunale diritti di segreteria per complessivi **€ 4.669,44** per la stipula dei contratti con le ditte Latini, Progeco, Tecnoappalti;

Dato atto che la riscossione dei detti diritti ha avuto luogo in applicazione della tabella D) allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed aggiunte e che la somma di cui sopra trova perfetta concordanza con i prescritti registri;

Ricordato che l’art. 10 comma 2-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che dispone:

*«2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, **in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento**»*

Preso atto che la somma da liquidare per questo titolo in favore del Vice Segretario comunale è contenuta nel limite di un quinto dello stipendio in godimento, così determinato in applicazione dell'art. 37, comma 2, del contratto collettivo nazionale sottoscritto il 16 maggio 2001, anche in riferimento a tutti gli enti in cui il Segretario ha prestato servizio, sia per gestione convenzionata di segreteria comunale, sia per altri incarichi;

RITENUTO di liquidare al Vice Segretario Comunale la somma di € **4.669,44 A LORDO DI CPDEL DA SCORPORARE** quali diritti di segreteria dal 01.09.2020 al 31.12.2020;

Visto l'art.183, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
<<Art.183 - Impegno di spesa.

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151 >>;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti in particolare, gli artt.107 e 109 del T.U.n.267/2000;

Visto l'art.23/ter della Legge 11.08.2014, n.114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24.06.2014, n.90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (G.U.n.190 del 18.08.2014);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 09.07.2019 ad oggetto: "Piano Risorse (PRO) 2019 – Piano della Performance";

DETERMINA

- **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

di liquidare al Segretario Comunale la somma di € **4.669,44, AL LORDO DI CPDEL DA SCORPORARE**, e quindi €3.529,43,= quali diritti di segreteria dal 01.09.2020 al 31.12.2020;

di dare atto che la somma complessiva di € **4.669,44,=** è imputata per € **3.529,43,=** al codice **01.02-1.01.01.01.008** (cap.76) del bilancio 2020/2022 e per € **840,01,=** al codice **01.02-1.01.02.01.01** (cap.48) del bilancio 2020/2022, oltre irap € **300,01** al codice **1.2.-1.2.1.1.1.1.** (cap 49)) del bilancio 2020/2022,

- la presente determinazione anche al fine della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.124 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA - FINANZIARIA
(Dr. Silvia Roberta Vallorani)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16-03-2021 al 31-03-2021 con numero 207

Castignano, li 16-03-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino